

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E
L'ORGANIZZAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI
VALCERESIO PER TRASPORTO SOCIALE**

(Art. 56 del Codice del Terzo settore – D.Lgs. n. 117/2017)

L'anno, il giorno....., nella sede del Comune di Induno Olona si stipula convenzione

TRA

il Comune di Induno Olona, con sede in via Porro 35, C.F. 00271270126, rappresentato dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona, nata a il, C.F.....(di seguito denominato per brevità Comune)

E

l'Organizzazione di in seguito denominata regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore ... in data, numero di iscrizione, con sede in via codice fiscale, nella persona del suo legale rappresentante nato a il, codice fiscale, domiciliato ai fini della presente presso sede il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione; L'Organizzazione si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della Legge 106 del 6 giugno 2016, del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 3 s.m.i. "Codice del Terzo Settore",.....

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale – che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati - è sancito dal co. 4, art. 118 della Costituzione; dalla lett. a), co. 3, art. 4 della L. n. 59/1997; dal co. 1, art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal co. 5, art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il c. 1, art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a

livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- ai sensi del c. 1, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- il c. 2, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede che le convenzioni, di cui al precedente punto, “possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Atteso che:

- la Regione Lombardia, con L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 e ss.mm.ii., riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una conoscenza della partecipazione;

Dato atto che:

l'Organizzazione assicura, tramite lo svolgimento delle attività e servizi sociali di interesse generale, più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, il perseguimento delle seguenti finalità:

- coinvolgimento dei cittadini ai bisogni della comunità locale;
- diffusione di una cultura della solidarietà
- sviluppo di relazioni e reti di comunità

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo settore”);
- il codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii;

Considerato che:

i requisiti richiesti dalla Legge, affinché le organizzazioni di volontariato e le

associazioni di promozione sociale possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno 6 (sei) mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle cui more vige il co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 secondo il quale "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore";
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari" (co. 3, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017);

Tanto richiamato e premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Le Parti approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Articolo 2 – Scopo, finalità e obiettivi

Il Comune e l'Organizzazione pertanto collaborano alla gestione del servizio di "Accompagnamento/Sociale", avente carattere continuativo di soggetti che hanno la necessità di fruire di servizi per i quali debbano utilizzare un mezzo di trasporto, ma che per le loro condizioni psicofisiche, per mancanza di mezzi propri e/o di familiari presenti sul territorio, non possono utilizzare i normali mezzi pubblici di linea.

Articolo 3 – Attività/servizi sociali di interesse generale

Il Comune di Induno Olona , al fine di promuovere e valorizzare le risorse di volontariato del territorio e promuovere una cultura della solidarietà nei confronti dei cittadini più fragili, affida all'Organizzazione le seguenti attività/servizi sociali di interesse generale: accompagnamento sociale di minori, adulti disabili, anziani ed in generale cittadini in condizione di grave disagio socioeconomico impossibilità a spostarsi autonomamente dalla proprio abitazione presso servizi sociosanitari; scuole; centri diurni; centri specialistici; strutture educative/formative; ospedali; centri assistenziali; educativi e sanitari.

Art. 4 – Modalità operative

In relazione alle attività/servizi di cui al precedente art. 3, gli interventi potranno avere carattere continuativo e/o occasionale, sulla base delle esigenze particolari, compatibilmente con i mezzi disponibili e con le disponibilità dei volontari

dell'Organizzazione.

L'Organizzazione garantisce che i volontari impiegati nelle attività/servizi convenzionati abbiano i requisiti necessari e ne garantisce la formazione necessaria; ad essi l'Organizzazione comunica tutte le informazioni circa l'organizzazione e la gestione degli interventi, affinché possano svolgere al meglio i compiti affidati.

L'Organizzazione garantisce l'osservanza da parte dei volontari della normativa vigente sulla riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti;

L'Organizzazione garantisce la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;

Per quanto riguarda l'uso degli automezzi, l'Organizzazione si impegna al rispetto delle seguenti indicazioni operative:

- tenuta del diario di bordo ove annotare per ogni trasporto: la data, il nominativo del trasportato, la destinazione, i Km percorsi, la firma del volontario;
- di attivare polizza obbligatoria a favore dei volontari impiegati nel servizio di "trasporto sociale" ;
- di attivare polizza RCT per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione; la messa a disposizione di un accompagnatore, per le persone non autonome negli spostamenti (disabili in carrozzina, minori, ecc.) e prive di familiari in grado di provvedere;
- di presentare prima dell'avvio del servizio in convenzione, copia della polizza RCT e copia della polizza volontari.

Art. 5 – Impegni dell'Organizzazione

L'Organizzazione si impegna a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione con un automezzo di proprietà dell'Organizzazione;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e (se previsti dalla normativa nazionale o regionale) degli standard organizzativi e strutturali previsti dalla Legge;
- la competenza specifica per le attività/servizi oggetto della presente Convenzione;
- la partecipazione, tramite il proprio Responsabile, agli incontri di verifica con il corrispondente Responsabile del Comune;
- la predisposizione e la trasmissione al competente Ufficio del Comune di una Relazione finale annuale;
- l'utilizzo dei volontari necessari per l'attivazione della presente Convenzione in possesso dei requisiti;

- che i volontari inseriti nelle attività/servizi oggetto della presente Convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- elenco aggiornato dei volontari associati che intende utilizzare: di ciascun volontario sono precisate le generalità, la qualifica personale, con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
- ad osservare e far osservare ai propri volontari, oltre alle norme specificate nella presente Convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dalle leggi e dai regolamenti che fossero emanati durante la sua validità, comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze sindacali aventi rapporto con il servizio in oggetto;
- la correttezza di comportamento dei propri volontari nei confronti dei Cittadini utenti, soprattutto per ciò che concerne la riservatezza legata alla particolare natura delle attività: il Comune potrà richiedere la sostituzione di coloro che fossero abitualmente trascurati nel servizio o adottassero un linguaggio scorretto e riprovevole;

In caso di impossibilità a svolgere le attività/servizi programmati con volontari e/o mezzi abitualmente impiegati, l'Organizzazione si attiva a contattare le altre realtà presenti sul territorio o appoggiandosi ad altra Sezione dell'Organizzazione stessa.

Art. 6 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- Trasmettere all'Organizzazione, almeno tre giorni prima, il servizio di accompagnamento degli utenti gestiti dall'Ufficio Servizi Sociale del Comune, trasmettendone i dati anagrafici, il luogo, data ed orario del servizio;
- promuovere occasioni di scambio e di aggiornamento per i volontari coinvolti nello svolgimento delle attività/servizi oggetto della presente Convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione;
- verificare le prestazioni e controllare la loro qualità;
- verificare i reciproci adempimenti, di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione, attraverso incontri periodici;
- comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività e ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione;
- a concedere il patrocinio gratuito per iniziative di raccolta fondi finalizzate al servizio di cui all'oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Dotazione strumentale

L'Organizzazione mette a disposizione i seguenti automezzi di proprietà:

mezzo C.R.I.

Art. 8 – Oneri a carico del Comune

Il Comune per l'espletamento del servizio in oggetto si impegna a sostenere direttamente un importo complessivo di € 5.754,00 a copertura dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 9 – Anticipazione di cassa, rimborso spese e rendicontazione finale

Al fine di permettere il normale servizio di “trasporto sociale” il Comune provvederà ad iscrivere a bilancio la somma preventiva di € 5.754,00, da versare nei tempi concordati all'Organizzazione, mediante bonifico bancario a favore dell'Organizzazione.

Si esclude qualsiasi attribuzione - ai sensi del co. 4, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 - a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Art. 10 – Contributi all'Organizzazione

Il Comune si riserva in via transitoria (e comunque per tutta la durata della convenzione) compatibilmente con le risorse disponibili (e a fronte di comprovante documentazione da valutare in “contraddittorio” caso per caso) di riconoscere all'Organizzazione eventuali contributi straordinari ed eccezionali che dovessero occorrere al fine di non pregiudicare l'attività ordinaria svolta quotidianamente dall'Organizzazione stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventi o condizioni particolari inerenti gli automezzi in dotazione di cui all'art. 7).

La presente Convenzione non preclude all'Organizzazione l'accesso ai contributi annuali che il Comune o altri enti erogino se consentito dalle leggi vigenti (ovvero derivino dalla partecipazione a specifiche progettualità - bandi di carattere sovracomunale, provinciale, regionale ed europeo) ma anzi li “incentiva” e li “supporta”.

Art. 11 – Responsabilità e assicurazione

L'Organizzazione è la sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

A norma del co. 1, art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organizzazione stipula una Polizza assicurativa - con validità non inferiore a quella di durata della presente Convenzione - per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli estremi identificativi della Polizza assicurativa “Cattolica” Agenzia Generale Cavarretta Assicurazioni SRL Polizza unica del Terzo Settore, sono i seguenti :

Art. 12 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dal 02/11/2024 al 07/06/2025.

Le parti si riservano la possibilità di proseguire per ulteriori tre anni la validità della presente Convenzione, previa adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 13 – Risoluzione della Convenzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune e l'Organizzazione hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte.

Il Comune, in particolare, può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nel precedente art. 5, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente Convenzione, qualora l'Organizzazione:

- violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

L'Organizzazione può risolvere, invece, la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nel precedente art. 6 che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di una parte, in forma scritta tramite raccomandata A.R.

Art. 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, se non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile, a quelle del Codice del Terzo settore ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 16 – Registrazione ed esenzione imposta di bollo

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del co. 2, art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del co. 5, l'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le Parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione esaminando tutte le norme e comprendendo sia la portata che gli effetti.

Ritenendola conforme alle loro volontà, la approvano e la sottoscrivono.

per il Comune di Induno Olona

per Organizzazione C.R.I

Comitato Valceresio

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

il Presidente

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.